

Iren Mercato S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA IREN MERCATO S.p.A. AI
SENSI DEL d.lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iren Mercato S.p.A.
nella seduta del 13 luglio 2011

SOMMARIO

PARTE GENERALE	6
PREMESSA:	6
presentazione della Società Iren Mercato S.p.A.	6
Il Gruppo di appartenenza	6
Le attività di Iren Mercato	6
Corporate Governance	8
Gli strumenti di governance di Iren Mercato	9
CAPITOLO I	10
1. Responsabilità amministrativa della società	10
1.1 Reati rientranti nell'ambito dell'applicazione del Decreto	11
1.2 L'adozione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01	18
CAPITOLO II	19
2. Adozione del Modello	19
2.1 Finalità e struttura del Modello	19
CAPITOLO III	20
3. Attività Sensibili	20
CAPITOLO IV	22
4. Rapporto tra il Modello ed il Codice Etico	22
CAPITOLO V	24
5. Organismo di Vigilanza	24
5.1 Struttura e principi generali di funzionamento	24
5.2 Funzioni	27
5.2.1 Poteri ispettivi	28
5.2.2 Obblighi di Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partner	29
5.2.3 Doveri di informazione nei confronti degli organi societari	31
5.2.4 Aggiornamento del Modello	31
5.2.5 Formazione delle risorse e diffusione del Modello	32
5.2.5.1 Formazione ed informazione di Dipendenti ed Amministratori	32
5.2.5.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partners	33
5.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	33
CAPITOLO VI	34
Sistema disciplinare	34

PARTE SPECIALE	35
CAPITOLO VII	35
7. Funzione della Parte Speciale	35
CAPITOLO VIII	35
8. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	35
8.1 Attività Sensibili	36
8.2 Regole generali	37
8.2.1 Principi fondamentali del processo decisionale e documentale	37
8.2.2. Responsabilità interne a Iren Mercato S.p.A. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e tracciabilità delle attività.	37
8.2.3 Il sistema di deleghe e procure	39
8.2.4 Principi generali di comportamento	40
8.3 Procedure specifiche	42
Allegato A	43
CAPITOLO IX	51
9 A. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto 231/01).	51
9 B Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis. 1 del Decreto 231/01).	51
9.1 Attività sensibili	52
9.2 Regole generali	52
9.3. Procedure specifiche	54
Allegato B	57
CAPITOLO X	61
10. Reati societari (art. 25 ter del Decreto 231/01) e Abusi di Mercato (art. 25 sexies del Decreto 231/01)	61
10.1 Attività Sensibili	62
10.2 Regole generali	63
10.3 Tutela dell'integrità di beni giuridici della Società	64
10.3.1 Principi generali di comportamento	64
10.3.2 Procedure specifiche	65
10.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza	68
Allegato C	68
CAPITOLO XI	78
11. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	78
11.1 Attività sensibili	78
11.2 Regole generali	79
Allegato D	80
CAPITOLO XII	82
12. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	82

12.1 Regole generali	82
Allegato E	83
CAPITOLO XIII	83
13. Reati transnazionali	83
13.1 Attività Sensibili	84
13.2 Regole generali	85
13.3 Procedure specifiche	85
Allegato F	86
CAPITOLO XIV	91
14. I delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)	91
14.1 Attività sensibili	92
14.2 Regole generali	93
14.3 Procedure specifiche	94
Allegato G	95
CAPITOLO XV	97
15. I delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)	97
15.1 Attività sensibili	99
15.2 Regole generali	101
Allegato H	103
CAPITOLO XVI	104
16. I delitti di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs 231/01)	104
16.1 Attività Sensibili	105
16.2 Regole generali	106
16.3 Procedure specifiche	106
Allegato I	107
CAPITOLO XVII	108
17. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)	108
17.1 Attività sensibili	110
17.2 Regole generali	111
17.3 Procedure specifiche	112
Allegato L	115
CAPITOLO XVIII	123
18. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	123
18.1 Attività sensibili	124
18.2 Regole generali	125
18.3 Procedure specifiche	125

Allegato M.....	126
CAPITOLO XIX.....	129
19. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).....	129
19.1 Attività sensibili.....	130
19.2 Regole generali	131
19.3 Procedure specifiche	132
Allegato N.....	135
CAPITOLO XX.....	139
20. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 24-novies).	139
20.1 Attività sensibili.....	140
20.2 Regole generali	140
Allegato O... ..	140
APPENDICE	141
SISTEMA DISCIPLINARE	141
Sistema disciplinare	141
1. Misure nei confronti del personale non dirigente	141
A) Sanzioni irrogabili nei confronti del personale non dirigente di Iren Mercato S.p.A. appartenente al Settore Servizi Ambientali.....	141
B) Sanzioni irrogabili nei confronti del personale non dirigente di Iren Mercato S.p.A. appartenente al Settore Gas e Acqua.	142
C) Sanzioni irrogabili nei confronti del personale non dirigente di Iren Mercato S.p.A. appartenente al Settore Elettrico.....	143
2. Misure nei confronti del personale dirigente.....	144
3. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	144
4. Misure nei confronti di Consulenti e Partners	144
5. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del Procedimento Disciplinare.	145

IREN MERCATO S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA IREN MERCATO S.P.A. AI SENSI DEL d.lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

PREMESSA:

presentazione della Società Iren Mercato S.p.A..

Iren Mercato S.p.A. è la “*Società di Primo Livello*” del Gruppo Iren attiva nell'approvvigionamento, nell'intermediazione e nella vendita di energia elettrica, gas e calore e nella gestione del servizio dei relativi clienti, controllata al 100% da Iren S.p.A. e soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2497 e ss. c.c..

Il Gruppo di appartenenza

La Holding Iren S.p.A., è una società multiutility quotata alla Borsa Italiana, istituita il 1 luglio 2010 dalla fusione tra Iride ed Enìa ed opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

Il Gruppo Iren è strutturato sul modello di una holding industriale, Iren S.p.A., con sede direzionale a Reggio Emilia, sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino, cui fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, coordinamento e controllo e cinque società operative (Società di Primo Livello) che garantiscono il coordinamento e lo sviluppo delle linee di business.

Le attività di Iren Mercato

In base agli accordi connessi alla fusione tra il Gruppo Iride ed il Gruppo Enìa, sono assegnate alla Società Iren Mercato tutte le attività operative-commerciali che erano svolte precedentemente da Iride Mercato S.p.A. nel Gruppo Iride e dal Ramo d'Azienda Commerciale di Enìa S.p.A. e da Enìa Energia S.p.A. nel Gruppo Enìa.

In particolare, come da previsione statutaria, Iren Mercato opera nei settori:

- dell'approvvigionamento di gas, anche allo stato liquido, con svolgimento delle fasi di produzione, trasformazione, importazione, trasporto, stoccaggio, progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione dei relativi impianti;
- dell'acquisto dell'energia elettrica e del calore prodotti dalle società appartenenti al Gruppo Iren o della loro capacità produttiva (es.: tolling);
- dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, calore e di altri combustibili sul mercato;
- della commercializzazione e vendita, compresa l'esportazione, di gas anche allo stato liquido, di altri combustibili, di energia elettrica e di calore alle società appartenenti al Gruppo Iren, ai clienti finali e agli intermediari;
- dell'acquisto e vendita, in proprio o per conto dei titolari, dei certificati verdi, titoli di efficienza energetica nonché di altri certificati, permessi e titoli del mercato dell'energia;
- della gestione di negoziazioni nei mercati borsistici dell'energia e dell'efficienza energetica;
- della fornitura di servizi energetici e *global services* destinati a edifici di abitazione, a strutture private, pubbliche e per servizi al pubblico, a complessi industriali e commerciali, compresa la progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione dei relativi impianti;
- dei servizi integrati per la realizzazione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria nell'ambito degli usi finali dell'energia;
- della ricerca, formazione e consulenza relativamente ai settori di cui ai punti precedenti.

La Società può effettuare prestazioni di servizi di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale a favore delle altre società del gruppo Iren. In tali ambiti la Società può anche svolgere attività di studio e consulenza, a eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

In particolare Iren Mercato, anche tramite Società controllate e partecipate opera principalmente:

- nell'acquisto di gas e gestione impianti di stoccaggio e trasporto gas;
- nell'area dell'intermediazione e della vendita (downstream) a clienti di energia elettrica, gas e calore;
- nel trading dell'energia elettrica e titoli/certificati del mercato elettrico;
- nei servizi energetici.

Nel *core business* della Società rientrano anche le attività di pianificazione della produzione per gli impianti del Gruppo Iren e l'acquisto di energia, con l'obiettivo di bilanciare autoproduzione e

fornitura di energia dal mercato rispetto alla domanda proveniente dai clienti del Gruppo. Iren Mercato è operativa anche nella Borsa elettrica.

Le attività di vendita sono effettuate direttamente e tramite Società di vendita locali partecipate.

Il target di mercato di Iren Mercato S.p.A., è così sintetizzabile:

1. clienti industriali di grandi e medie dimensioni;
2. società di vendita gas;
3. enti pubblici, imprese a partecipazione pubblica, banche;
4. attività commerciali e artigianali;
5. amministrazioni di condomini (per quanto riguarda le sole vendite di gas e del teleriscaldamento).
6. clienti diffusi sui territori serviti o contigui, rispetto ai quali l'offerta è basata essenzialmente sulla qualità del servizio commerciale.

Corporate Governance

Iren Mercato è gestita da un Consiglio di Amministrazione di tipo tradizionale composto da cinque amministratori con l'espressa previsione statutaria di delega di attribuzione all'amministratore delegato.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le materie stabilite dalla legge e quelle espressamente indicate nello Statuto della Società ed, in particolare:

- a) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della Società, nonché del budget annuale e relativi aggiornamenti e revisioni, nonché delle linee di indirizzo relative alla stipulazione dei contratti di cessione e/o di acquisto di gas, energia elettrica e altre materie prime;
- b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere (diversi da quelli aventi ad oggetto la cessione e/o l'acquisto di gas, energia elettrica e altre materie prime, quale che sia il loro valore, purché coerenti con gli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione) quando:
 - (i) il valore dei beni e/o l'ammontare degli obblighi da assumere sia superiore a Euro 20 (venti) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati; nel caso di acquisizione di aziende e/o di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale + indebitamento finanziario) sia

superiore a Euro 10 (dieci) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e

- (ii) le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;
- c) concessione di finanziamenti a Società controllate, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando:
 - (i) l'ammontare sia superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e
 - (ii) le operazioni non siano già previste nel budget annuale;
- d) patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a Società non controllate quale che ne sia l'importo;
- e) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- f) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta dell'Amministratore Delegato, stabilendone i relativi poteri;
- g) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie *ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.*) e prestiti obbligazionari convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 15 ottobre 2010 in conformità allo Statuto ha delegato all'Amministratore Delegato tutte le materie diverse da quelle che la legge o lo statuto riservano al consiglio stesso (sopra indicate)

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza della Società.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale nelle materie allo stesso delegate.

Gli strumenti di governance di Iren Mercato

I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, sono così individuati:

- Lo Statuto di Iren Mercato che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

- Il Sistema di deleghe e procure attribuite dal CdA all'Amministratore Delegato, e da questi, ai responsabili delle struttura aziendali in base alle rispettive competenze.
- Un dettagliato e costantemente aggiornato Organigramma – e appositi Ordini di servizio – che consente, in ogni momento, di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
- I contratti di servizio intercompany che regolano formalmente le prestazioni di servizi all'interno del Gruppo, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.
- Un sistema di Procedure volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

Iren Mercato S.p.A. è certificata Qualità con Sistema di Gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e Sicurezza con Sistema conforme alla norma BS OHSAS 18001.

CAPITOLO I

1. Responsabilità amministrativa della società

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di Personalità Giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la c.d. responsabilità amministrativa degli enti. Tale tipo di responsabilità si configura nel caso in cui determinati reati siano commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (soggetti c.d. apicali) o, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti c.d. sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge, ovviamente, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente il reato.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti nel cui interesse e/o vantaggio siano stati commessi determinati reati.

Premettendo che, nei casi più gravi, viene colpita la stessa autonomia dell'ente attraverso misure interdittive che possono notevolmente alterare la sua capacità operativa, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Come anticipato, per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. E', inoltre, prevista la possibilità di un commissariamento temporaneo dell'ente.

1.1 Reati rientranti nell'ambito dell'applicazione del Decreto

Si premette che, in base al principio di disposizione espressa di legge, proprio del diritto penale e richiamato nell'art. 2 del Decreto, la società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Viene qui di seguito presentato l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a sensi del d.lgs. 231/01:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt 24 e 25 d.lgs. 231/01); tali reati verranno trattati nell'Allegato A al presente Modello:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa (in danno dello Stato o di altro ente pubblico) (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.; prevista una circostanza aggravante dall'art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- (Peculato), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] tali reati verranno trattati nell'Allegato L al presente Modello:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29]; tali reati verranno trattati nell'Allegato M al presente Modello:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di pubblico riconoscimento (art. 25-bis D.lgs.231/01) tali reati verranno trattati nell'Allegato B al presente Modello:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p., in relazione agli artt. 453, 455 e 457 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

L'art. 25 bis d.lgs. 231/2001 è stato integrato dalla L. 99/2009 che ne ha modificato la rubrica ed ha inserito nel suo ambito due ulteriori fattispecie che verranno trattate sempre nell'Allegato B al presente Modello:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge n. 99 del 23/07/09]; tali reati verranno trattati nell'Allegato B al presente Modello:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/01); tali reati verranno trattati nell'Allegato C al presente Modello:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (nella nuova stesura prevista all'art. 173 bis del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, il quale ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2623 c.c. che precedentemente disciplinava tale fattispecie);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
L'art. 2624 c.c. è peraltro stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs 39/2010; lo stesso decreto, però, introduce, all'art. 27, la fattispecie criminosa di Falsità nelle Relazioni o nelle Comunicazioni dei Responsabili della Revisione Legale.
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
L'art. 2625 primo comma c.c. è stato modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs 39/2010, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/01); tali reati verranno trattati nell'Allegato D al presente Modello:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p. in relazione agli artt. 270 e 270-bis c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p. in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato sopra indicati);
- Le disposizioni precedentemente riportate nell'art. 25 quater si applicano anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9.12.1999;

Articolo 25 - quater. 1 d.lgs. 231/01; tale reato sarà trattato nell'Allegato E al presente Modello:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies d.lgs. 231/01); tali reati saranno trattati nell'Allegato G al presente Modello:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p. in relazione all'art. 600-ter c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 in relazione agli artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies d.lgs. 231/01); tali reati verranno trattati nell'Allegato C al presente Modello:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58).

Omicidio colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/01) tali reati verranno trattati nell'Allegato H al presente Modello:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, commi 2 e 3, c.p.).

Delitti di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3 e successive modifiche e integrazioni previste dal d.lgs 151/2009 e dal D.L. 78/10, convertito con modifiche nella Legge n. 122/10]; tali reati verranno trattati nell'Allegato I al presente Modello:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]; tali reati verranno trattati nell'Allegato N al presente Modello:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lettera a) bis, l. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in

- opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Delitti di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]; tale reato verrà trattato nell'Allegato P al presente Modello:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146 artt. 3 e 10). Tale legge, pur avendo previsto la responsabilità degli enti in relazione a reati transnazionali, non ha comportato l'introduzione di un articolo ad hoc nel Decreto 231/01. La legge contempla i seguenti reati (commessi, peraltro, nell'ambito di quanto precisato dall'art. 3 della stessa L.16 marzo 2006 n. 146); tali reati verranno trattati nell'Allegato F al presente Modello:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- ~~Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)~~ (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, comma 1, lettera f);
- ~~Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)~~ (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, comma 1, lettera f);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 23.1.1973 n. 43);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9.10.1990 n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs. 25.7.1998 n. 286).

1.2 L'adozione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità per l'ente (società) qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la realizzazione dei reati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente (Organismo di Vigilanza), il quale ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale esenzione dalla responsabilità dell'ente sussiste, ovviamente, solo se l'Organismo di Vigilanza ha svolto correttamente il compito demandatogli.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, pur garantendo allo stesso autonomia operativa nell'ambito della Società;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

CAPITOLO 2

2. Adozione del Modello

Iren Mercato S.p.A., in conformità con le sue politiche aziendali, ha adottato il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del **13 luglio 2011** ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) al quale spetta il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento anche a mezzo di consulenti esterni allo stesso.

Il presente Modello Organizzativo disciplina esclusivamente l'ambito operativo di Iren Mercato S.p.A. e non quello di società da essa controllate e/o partecipate, dal momento che solamente ad esse, nel rispetto della loro piena autonomia gestionale, spetta l'onere di adottare analogo documento che tenga conto di ogni loro specifica peculiarità.

E' stato, inoltre, tenuto in considerazione il materiale normativo che ha ampliato, in diversi momenti, l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 231/01 e che ha introdotto numerose fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità amministrativa della persona giuridica. ciò ha motivato la predisposizione del presente Modello che risulta essere una edizione ulteriore e sostitutiva del Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in allora denominata Iride Mercato S.p.A. in data 19 marzo 2008 e aggiornato, a seguito di delibera del CdA del 25 marzo 2009, nel luglio 2009.

Preliminarmente all'adozione del Modello, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente documento, delle prescrizioni del d.lgs 231/01.

2.1 Finalità e struttura del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente predisposizione di idonee procedure operative finalizzate alla prevenzione della commissione di illeciti sanzionati penalmente. L'adozione di tali procedure deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, in ogni soggetto sottoposto all'ambito di applicazione del Modello stesso, di quelli che risultano essere comportamenti costituenti reato, con l'ulteriore cognizione che la Iren Mercato S.p.A. condanna fortemente la commissione di qualsiasi reato, compresi quelli espressamente richiamati dal Decreto Legislativo 231/01; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività compiute in ambito aziendale, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato.

Gli elementi fondamentali del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività “sensibili” dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- la attribuzione all'Organismo di Vigilanza di poteri idonei a svolgere il compito di vigilare circa l'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e l'eventuale perfezionamento; ciò anche al fine di permettere all'OdV di svolgere al meglio l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, anche a campione;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto, in modo che sia possibile verificare a posteriori ciò che è avvenuto in relazione ad ogni operazione monitorata;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore idoneo allo svolgimento di quanto richiesto dal D.lgs. 231/01;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

CAPITOLO III

3. Attività Sensibili

I reati che, in via ipotetica, potrebbero essere commessi più facilmente e che, per questo, darebbero origine alla responsabilità amministrativa della persona giuridica, sono quelli cosiddetti “societari” (artt. 2621 e ss. c.c.), quelli di c.d. Abuso del mercato (artt. 184 e 185 D.lgs. 24/2/1998 n. 58), quelli

in danno della Pubblica Amministrazione (art. 316-bis e ss. c.p.). Potenziale rischio di commissione di reati riguarda anche le fattispecie richiamate dall'art. 25 septies in materia di sicurezza sul lavoro, le dichiarazioni mendaci di cui all'art. 25-decies ed i reati transnazionali di cui alla L. 146/2006. Le operazioni e gli atti ipoteticamente a rischio, per quanto sopra evidenziato, verranno in seguito denominati "Attività sensibili".

Per contro, i rischi relativi alla commissione di reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di pubblico riconoscimento, reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, e reati contro la personalità individuale, nonché i rimanenti reati previsti dal d.lgs. 231/01 sono solo teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalla Società; in tal senso, la Direzione Generale e l'Amministratore Delegato di Iren Mercato S.p.A. segnaleranno all'Organismo di Vigilanza della Società mutamenti organizzativi o di attività nella stessa, tali da aumentare l'ipotetico rischio di commissione di siffatte fattispecie criminose, nonché le conseguenti necessarie azioni finalizzate al contenimento del rischio segnalato.

Pure in relazione ai suddetti reati, resta comunque fondamentale l'attività preventiva, attuata oltretutto attraverso l'adozione delle procedure previste nel presente Modello, anche mediante l'idonea formazione di tutti coloro che sono soggetti all'applicazione del Modello Organizzativo; l'Organismo di Vigilanza controllerà, pertanto, che la suddetta attività formativa venga correttamente svolta.

In concreto, le Attività Sensibili sono principalmente le seguenti:

- (i) attività di formazione del bilancio di esercizio della Società (separato e consolidato), delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- (ii) flussi informativi da e per la società di revisione;
- (iii) attività in materia di tenuta della contabilità generale e formazione del bilancio di esercizio;
- (iv) attività relativa alla c.d. "segreteria societaria" (assistenza nella convocazione, organizzazione e verbalizzazione di assemblee e consigli di amministrazione della società);
- (v) diffusione ad organi di informazione di notizie aventi ad oggetto lo stato economico della Società o le attività di business presenti e/o future;
- (vi) rapporti con la P.A. per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.;
- (vii) richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
- (viii) partecipazione a gare indette dalla P.A.;
- (ix) scelta di un Partners con cui operare, allorquando l'attività in oggetto comporti rapporti costanti con la P.A.;
- (x) utilizzo degli strumenti informatici.

L'Organismo di Vigilanza, di volta in volta, individuerà le attività che, a seguito di evoluzioni legislative e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società o di modifiche organizzative della Società allo stesso comunicate dalla Direzione Generale e dall'Amministratore Delegato di Iren Mercato S.p.A., dovranno essere ricomprese nell'elenco delle attività sensibili, curando anche che vengano adottati gli opportuni provvedimenti operativi.

CAPITOLO IV

4. Rapporto tra il Modello ed il Codice Etico

I comportamenti di dipendenti ed amministratori di Iren Mercato S.p.A. e di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società, nonché delle controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, agenti, Partners in joint-venture, ATI, ecc., devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, in quanto finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le regole di Condotta contenute nel presente Modello Organizzativo, che costituiscono specifici protocolli, secondo quanto indicato dal D.lgs. 231/01, finalizzati a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, si integrano con quelle del Codice Etico del Gruppo Iren, adottato da Iren Mercato S.p.A. in data 9 febbraio 2011.

Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire per dare piena attuazione alle disposizioni riportate nel Decreto 231/01, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico. In particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma; ha lo scopo di esprimere principi generali di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali richiede l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti ed i Partners;
- il Modello Organizzativo risponde, invece, a specifiche e concrete prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato.

In particolare, oltre a quanto previsto specificamente nei protocolli contenuti nella Parte Speciale del Modello, in via generale, al fine di prevenire la commissione dei reati che possono determinare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/01, si prevede che:

- (i) i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners non devono porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- (ii) i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la P.A.;

- (iii) è fatto divieto di elargizioni in denaro o altra utilità a pubblici funzionari;
- (iv) è obbligatorio il rispetto di tutte le regole previste nella Procedura Generale adottata da Iren Mercato S.p.A., relativa alla gestione degli omaggi e dei gadget, finalizzata espressamente a prevenire eventuali fenomeni di corruzione, con particolare riferimento all'entità del valore di quanto elargito.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro vantaggio (quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani e stranieri (ciò anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o, comunque devono tenere conto delle indicazioni, in tal senso, previste dalla Procedura Generale sopra richiamata.

Infine, è possibile disporre regalie finalizzate alla promozione di iniziative di carattere artistico ovvero a valorizzare l'immagine della Società;

- (v) i rapporti con la P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della P.A. devono ricevere un esplicito mandato da parte di Iren Mercato S.p.A., sia che esso sia conseguenza del sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso venga conferito mediante sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti o, comunque, sia ricompreso all'interno dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta la Società;
- (vi) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione nei confronti dei dipendenti che operano con gli enti pubblici, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- (vii) i compensi dei Consulenti e dei Partners devono essere determinati per iscritto;
- (viii) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura oltre la soglia di € 1000, salve specifiche autorizzazioni;
- (ix) gli Amministratori devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- (x) gli Amministratori devono predisporre apposite procedure finalizzate a permettere a soci, società di revisione, organismi di controllo variamente previsti, di esercitare i poteri di ispezione e vigilanza a loro istituzionalmente conferiti;
- (xi) i contratti di servizio intercompany devono regolare formalmente le prestazioni di servizi all'interno del Gruppo, in modo tale che venga assicurata la trasparenza degli oggetti delle prestazioni erogate e dei relativi corrispettivi. Si precisa che anche in tali contratti dovranno essere inserite clausole specifiche in base alle quali i contraenti si impegnino al rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 231/01.

In ogni caso, si evidenzia che le altre Società del Gruppo che svolgono attività di service per Iren Mercato S.p.A., opereranno conformemente a quanto prescritto dai rispettivi autonomi Modelli Organizzativi e dal Codice Etico del Gruppo Iren.

CAPITOLO V

5. Organismo di Vigilanza

5.1 Struttura e principi generali di funzionamento

In base alle previsioni del Decreto, l'organo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere costituito da una struttura interna alla società; tale organismo deve distinguersi dal Consiglio di Amministrazione o da altre strutture interne alla Società, ancorché svolgenti funzioni ispettive e/o di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo è stato individuato, quale Organismo di Vigilanza, un collegio composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione di Iren Mercato S.p.A., aventi le seguenti qualifiche professionali:

- un componente esterno alla Società o ad altre Società del Gruppo, avvocato con esperienza specifica nella materia disciplinata dal d.lgs. 231/01, il quale assume il ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- un componente interno al Gruppo Iren S.p.A., avvocato o di formazione legale;
- un componente interno al Gruppo Iren S.p.A. con competenza in materia di organizzazione o sistemi certificati.

Nell'assolvimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà essere coadiuvato da quei dirigenti dell'azienda che l'Organismo riterrà di convocare di volta in volta.

Costoro parteciperanno alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e senza diritto di voto ed assicureranno l'efficiente interazione ed il costante collegamento dell'Organismo di Vigilanza con la struttura operativa della Società. Essi, inoltre, saranno vincolati alla segretezza in ordine a quanto da loro conosciuto nel corso della loro attività di supporto all'O.d.V..

Potranno poi essere convocati dall'Organismo di Vigilanza, al fine di partecipare alle riunioni di tale organo, consulenti esterni, qualora se ne verifichi la necessità o, quantomeno, l'opportunità. Anch'essi parteciperanno alle suddette riunioni con funzioni consultive e senza diritto di voto e

saranno vincolati alla segretezza in ordine a quanto da loro conosciuto nel corso della loro attività di supporto all'O.d.V..

I membri dell'Organismo di Vigilanza non dovranno intrattenere, per tutta la durata del loro mandato, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, a meno che non siano dipendenti di altra Società del Gruppo o dipendenti della stessa Iren Mercato S.p.A., con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi ovvero con l'azionista di controllo, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio; quest'ultima dev'essere valutata tenendo conto sia l'entità del rapporto patrimoniale intercorso, sia la condizione patrimoniale del componente dell'Organismo di Vigilanza che ha operato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, non dovranno essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società, né potranno essere stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni sopra descritte.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale si attesti l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

Il componente esterno dovrà dare atto di essere stato adeguatamente informato circa le regole comportamentali ed etiche che disciplinano la Società nell'esercizio di tutte le proprie attività e dovrà dichiarare di farle proprie nell'espletamento dell'incarico.

In nessun caso possono essere eletti alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. (*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32]”*).

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, pur mantenendo la propria autonomia, collaborerà con il Collegio Sindacale di Iren Mercato, nel modo ritenuto di volta in volta più opportuno, nell'espletamento dei compiti di vigilanza sul pieno rispetto delle regole.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per un triennio e comunque fino alla scadenza del CdA che lo ha nominato; alla scadenza, l'effettiva cessazione delle funzioni dei suoi componenti decorre dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza è stato ricostituito.

Si applicano, tra le altre, le seguenti disposizioni:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solamente per giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione e con parere favorevole espresso anche dal Collegio Sindacale; la delibera di revoca dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; prima di tale atto deliberativo dovrà, comunque, essere sentito il soggetto interessato;
- le dimissioni di un membro dalla carica costituente il presupposto dell'appartenenza all'Organismo costituiscono causa automatica di decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione da una delle cariche che costituiscono il presupposto di appartenenza all'Organismo di Vigilanza per causa diversa dalle dimissioni determina la decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza solamente previa espressa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- costituiscono ipotesi di revoca per giusta causa dei componenti dell'Organismo di vigilanza:
 - a) interdizione e inabilitazione o grave infermità che renda un componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni all'interno dello stesso;
 - b) infermità che comporti l'assenza del componente dell'Odv dalle riunioni dello stesso per un periodo superiore a mesi sei;
 - c) assenza ingiustificata del componente dell'OdV ad almeno due riunioni dello stesso;
 - d) grave inadempimento di un componente dell'Odv ai doveri inerenti alla propria funzione di vigilanza;
 - e) Sentenza di condanna, passata in giudicato, della Società per un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, nel caso in cui risulti dalla Sentenza l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV (anche ai sensi dell'art.444 c.p.p. e 63 d.lgs.231/01- applicazione della pena su richiesta delle parti- nonché ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e 64 d.lgs. d.lgs. 231/01 – procedimento per decreto- senza che sia stata presentato atto di opposizione);
 - f) Sentenza di condanna, anche non passata in giudicato a carico di uno dei componenti dell'OdV per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 (anche ai sensi dell'art.444 c.p.p. e 63 d.lgs.231/01- applicazione della pena su richiesta delle parti- nonché ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e 64 d.lgs. d.lgs. 231/01 –procedimento per decreto- senza che sia stata presentato atto di opposizione);

- g) Sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato non previsto dal D.Lgs. 231/01 a carico di un componente dell'OdV che comporti la sanzione accessoria dell'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione provvede celermente a sostituire il componente dell'Organismo di Vigilanza in caso di sua morte, rinuncia, revoca o decadenza. Il nuovo membro rimarrà in carica per la durata residua dell'Organismo di Vigilanza nel quale è subentrato.

L'Organismo di Vigilanza viene dotato di autonomi poteri di spesa, entro un limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza; ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza ritenga di avere la necessità di ulteriori fondi da utilizzare per lo svolgimento dei propri compiti, potrà farne richiesta, debitamente motivata e documentata, con opportuna propria delibera, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza adotta il proprio regolamento interno.

Ogni riunione dev'essere correttamente verbalizzata su un apposito libro delle adunanze; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'O.d.V. e dal Componente chiamato a redigere il verbale medesimo.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza – anche mediante l'ausilio di mezzi telematici – di almeno due membri su tre, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del suo Presidente.

Per le ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, si rimanda al *“Regolamento dell'Organismo di Vigilanza”* predisposto ed approvato dallo stesso OdV.

5.2 Funzioni

Il compito precipuo dell'Organismo di Vigilanza consiste nel vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, al fine di prevenire la commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa a carico della Società. A tal fine, ad esso è affidato il compito di vigilare:

- (i) sull'osservanza delle Regole di Condotta contenute nel presente Modello Organizzativo da parte dei Dipendenti, degli Amministratori, dei Consulenti e dei Partners;
- (ii) sulla reale efficacia del Modello, rapportato alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei suddetti reati;

- (iii) sull'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali ovvero a modifiche legislative; si deve infatti evidenziare che il d.lgs. 231/01 è stato frequentemente integrato attraverso l'inserimento di reati originariamente non contenuti nello stesso. Pertanto l'Organismo deve costantemente valutare se il Modello Organizzativo risulta essere aggiornato in tal senso.

Per assolvere efficacemente ai compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri di natura ispettiva. Esso ha inoltre il dovere di riferire con regolarità al Consiglio di Amministrazione in ragione a quanto compiuto e appreso nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni anno, inoltre, entro il mese precedente alla riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'approvazione dello schema di bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza, attraverso il proprio Presidente, trasmetterà al Consiglio di Amministrazione di Iren Mercato S.p.A., una relazione scritta avente ad oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

L'Organismo di Vigilanza di Iren Mercato si confronterà periodicamente, pur mantenendo la propria totale autonomia, con l'Organismo di Vigilanza della Società Capogruppo Iren S.p.A., al fine di operare un reciproco scambio di informazioni, esperienze, valutazioni, con lo scopo di rendere sempre più efficace lo svolgimento dei compiti istituzionalmente conferiti a tali Organismi di controllo.

5.2.1 Poteri ispettivi

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ma, comunque, rimanendo entro i limiti del loro mandato, ad atti di ispezione e controllo, riferendo obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza alla prima riunione utile. Essi possono, in tal senso, chiedere agli Amministratori notizie o documentazione relative all'attività da loro svolta in relazione a determinate operazioni poste in essere in seno alla Società.

Gli accertamenti e gli atti ispettivi eseguiti devono risultare nel libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo e nei limiti dei poteri di spesa ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti e ausiliari.

In particolare, qualora lo ritenga opportuno, esso ha facoltà di stipulare contratti di consulenza con professionisti o società specializzate nelle materie trattate all'interno del d.lgs. 231/01, ferma restando la totale autonomia ispettiva e decisionale dell'organismo ispettivo.

In tal senso, come già precedentemente evidenziato, resta salva la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di richiedere, a seguito di una propria delibera motivata, al Consiglio di Amministrazione ulteriori fondi, qualora fossero necessari per l'espletamento del proprio mandato.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione ispettiva e di controllo effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- (i) ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Attività Sensibili;
- (ii) effettuazione di verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- (iii) coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, ed avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale;
- (iv) controllo sull'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli di condotta previsti nella parte speciale del Modello per la prevenzione circa la possibile commissione dei reati indicati nel d.lgs. 231/01;
- (v) compimento di indagini interne per verificare se siano state commesse violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo da parte dei Dipendenti, degli Amministratori, dei Consulenti o dei Partners.

5.2.2 Obblighi di Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partner

Tutti i Dipendenti e gli Amministratori sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, trasmettendo loro tempestivamente le informazioni e i documenti da essi richiesti, e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza ritenuta necessaria.

I Dipendenti e gli Amministratori hanno l'obbligo di esibire, se richiesti, ai singoli membri del Organismo di Vigilanza informazioni o documenti anche riservati; in tal caso, il membro dell'Organismo di Vigilanza che procede dovrà darne informazione all'Organismo stesso alla prima riunione utile; tuttavia, qualora la richiesta sia rinnovata con delibera adottata dall'Organismo di Vigilanza, tali documenti o informazioni dovranno essere trasmessi all'Organismo, senza eccezione alcuna. Ovviamente, il soggetto che agisce individualmente, come del resto lo stesso Organismo di Vigilanza, è vincolato al segreto in relazione a tutto quanto apprende nell'esercizio del proprio mandato.

La violazione da parte dei Dipendenti degli obblighi di collaborazione sopra esposti costituisce illecito disciplinare, in relazione al quale l'Organismo di Vigilanza deve provvedere ad informare il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio Personale competente all'irrogazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto nel Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

Ogni soggetto sottoposto all'ambito di applicazione del presente Modello ha il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali fatti ritenuti meritevoli di attenzione ed inerenti alle materie il

cui controllo è attribuito allo stesso; resta salva, peraltro, ogni garanzia di riservatezza, anche in relazione ad audizioni alle quali il soggetto che ha effettuato tale dichiarazione sarà sottoposto.

Viene, in tal senso, predisposta una casella di posta elettronica dedicata alla raccolta di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, con possibilità di accesso riservata esclusivamente ai componenti dell'O.d.V.. Le eventuali segnalazioni possono, comunque, essere trasmesse all'O.d.V. anche a mezzo corrispondenza ordinaria.

Laddove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza abbia notizia di atti o fatti in corso di esecuzione che, se portati a compimento, potrebbero perfezionare la commissione di un reato, esso ha il dovere di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, nonché la funzione aziendale immediatamente sovraordinata a quella responsabile dell'atto o fatto in corso di compimento, affinché tali soggetti, nell'esercizio delle rispettive funzioni e poteri, intervengano al fine di prevenire la commissione del reato stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, presa coscienza di quanto segnalato dall'Organismo di Vigilanza, deve convocare d'urgenza una riunione del Consiglio di Amministrazione, nella quale l'Organismo di Vigilanza, a mezzo del proprio coordinatore dovrà riferire tutte le circostanze apprese nell'ambito di esercizio dei propri poteri ispettivi e che hanno generato l'allarme circa la possibile commissione del reato.

La violazione da parte dei Dipendenti dei protocolli e delle procedure di cui al presente Modello integra, come già detto in precedenza, un illecito disciplinare e determina l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel Modello e secondo le procedure e gli organi previsti dalla Iren Mercato S.p.A. per la punizione di ogni illecito disciplinare commesso dai dipendenti della stessa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto protocolli e delle procedure sono assunti dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che tali condotte possano determinare; è infatti sufficiente la semplice violazione protocolli e delle procedure, che sono da ritenersi assolutamente vincolanti, per dare origine al procedimento disciplinare ed alla conseguente applicazione di sanzioni, indipendentemente dal fatto che un reato sia stato concretamente commesso.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dalla L. 30/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), dal codice disciplinare interno e da eventuali normative speciali applicabili.

Il Modello Organizzativo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e, cioè, da norme pattizie di cui ai contratti collettivi applicati in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le diverse

fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste a carico di coloro che hanno commesso i fatti stessi a seconda della loro gravità.

5.2.3 Doveri di informazione nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, al rispetto dei protocolli e delle procedure, alle attività di verifica e controllo compiute, all'esito delle stesse, segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al Modello ritenute opportune o necessarie, tenuto conto anche dell'evoluzione normativa che riguarda la materia di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, in tal senso, al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente mediante relazione da parte del soggetto che ha assunto la funzione di Presidente all'interno dell'Organismo stesso.

Peraltro, qualora ne reputi la necessità e l'urgenza, quest'ultimo dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione in modo che vengano attivati gli strumenti e le tutele del caso. Infatti l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Organo da lui presieduto affinché lo stesso Organismo di Vigilanza riferisca in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico della Società, ponendo così tali organi, come sopra visto, in condizione di adottare ogni misura ritenuta necessaria.

Tali adempimenti non devono influire, comunque, con la necessaria indipendenza con la quale l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad operare per attuare i compiti per i quali è stato costituito.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

5.2.4 Aggiornamento del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge per valutare la concreta applicazione del presente Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con consulenti esterni).

Tale attività si concretizza, tra l'altro, in una verifica a campione circa la conformità ai protocolli ed alle procedure di atti societari e di contratti conclusi dalla Società.

Inoltre, viene svolto un esame complessivo di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della concreta conoscenza di Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partners in ordine alla materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Le verifiche e il loro esito dovranno essere illustrate al Consiglio di Amministrazione in occasione della relazione annuale. In particolare, qualora se ne valuti la necessità, l'Organismo di Vigilanza proporrà le modifiche al Modello ritenute indispensabili, nonché l'adozione, da parte del CdA., di provvedimenti di sua competenza.

Spetta, inoltre, all'Organismo di Vigilanza, eventualmente in collaborazione con la Direzione Generale della Società, l'aggiornamento del Modello Organizzativo, anche con l'ausilio di consulenti esterni alla Società espressamente incaricati, in relazione a quelle modifiche legislative che prevedono l'inserimento nel d.lgs 231/01 di nuove tipologie di reato o che, indipendentemente dal suddetto Decreto, prevedono, comunque, la responsabilità amministrativa degli enti

Tale aggiornamento, peraltro, potrà essere concretamente attuato mediante l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di una nuova edizione del Modello Organizzativo che recepisca quanto predisposto dall'Organismo di Vigilanza in relazione alle nuove tipologie di reato che comportano responsabilità amministrativa della persona giuridica, sollecitando la Società affinché provveda alla distribuzione capillare del Modello così modificato.

5.2.5 Formazione delle risorse e diffusione del Modello

5.2.5.1 Formazione ed informazione di Dipendenti ed Amministratori

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Azienda sia ai nuovi assunti, delle Regole di Condotta, del Modello Organizzativo e dello stesso Decreto Legislativo 231/01.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il responsabile risorse umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello, nonché con l'eventuale ausilio di consulenti esterni.

- *La comunicazione iniziale*

L'adozione del Modello Organizzativo e di ogni nuova edizione dello stesso è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Ciò viene reso noto attraverso la pubblicazione del Modello Organizzativo stesso, delle sue eventuali nuove edizioni e del Codice etico sulla rete intranet aziendale.

Ai Dipendenti di nuova assunzione verrà consegnato un set informativo costituito da una copia del Modello Organizzativo, una del Codice Etico ed una del Decreto Legislativo 231/01 nell'ambito della doverosa attività di formazione che essi dovranno ricevere.

- *La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello Organizzativo e delle Regole di Condotta è omogenea, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, rispetto ad ogni soggetto; dovranno, peraltro, essere particolarmente sensibilizzati quei soggetti che si trovano a dover operare in aree individuate come sensibili.

5.2.5.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partners

I Consulenti ed i Partners devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società al suo pieno rispetto; si richiede agli stessi che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto dal Decreto Legislativo 231/01.

5.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da Dipendenti, Amministratori, Sindaci, Consulenti e Partners, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, della Iren Mercato S.p.A. o di una sua controllata.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione circa la possibile commissione di reati o, comunque, a comportamenti non in linea con le Regole di Condotta;
- se qualunque soggetto sottoposto al presente Modello ritiene di dover segnalare una violazione (o presunta tale), dovrà contattare direttamente un qualunque membro dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal presente Modello Organizzativo;
- è garantita dall'Organismo di Vigilanza la riservatezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione all'Organismo stesso, in modo da tutelarla rispetto ad ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel Modello Organizzativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti, Dirigenti o dagli Amministratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui sopra;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza di quanto previsto dal Decreto 231/01;

Le informazioni, le segnalazioni e le relazioni fornite o ricevute dall'Organismo di Vigilanza in applicazione del Modello sono conservate dallo stesso in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di ottenere le informazioni contenute nel suddetto archivio mediante richiesta inoltrata all'Organismo stesso.

CAPITOLO VI

Sistema disciplinare

La violazione delle Regole di Condotta espresse nel presente Modello Organizzativo costituisce, come già affermato in precedenza, illecito disciplinare con la conseguente applicazione di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel presente Modello Organizzativo e secondo le procedure e gli organi previsti dalla Iren Mercato S.p.A. per la punizione di ogni illecito disciplinare commesso dai dipendenti della stessa.

Si rinvia al Sistema Disciplinare adottato da Iren Mercato S.p.A. in Appendice al presente Modello.